



2697/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Giovanni Arnone  
all'udienza del 26 febbraio 2014, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:30,  
assenti le parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, nella causa iscritta al  
n. 2339/2013 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

s.r.l.

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma piazza della  
Croce rossa, 2, presso l'avv. Alessia Ciranna, che la rappresenta e difende, unitamente  
all'avv. Mario Petrella, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

opponente

E

INPGI

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in VIA NIZZA 35  
ROMA, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno E. Pontecorvo in virtù di procura a  
margine del decreto ingiuntivo opposto;

opposto

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 23 gennaio 2013, la  
s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9934/2012, notificato il  
18 dicembre 2012, con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della  
somma di € 35.746,00 in favore dell'INPGI, a titolo di contributi assicurativi dovuti e

non versati, nonché sanzioni civili, relativi alla posizione della giornalista;

2. Afferma anzitutto l'opponente la nullità del verbale ispettivo posto alla base del decreto opposto, anche per violazione dell'art. 3, l. 241/1990, e chiede pertanto dichiararsi la nullità dell'ingiunzione. Sempre in via preliminare, sostiene l'opponente che l'accertamento posto a base del ricorso per ingiunzione non può costituire prova scritta, ai sensi dell'art. 635 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso per ingiunzione. In ogni caso, chiede accertarsi l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva e la revoca del decreto opposto.
3. Si è costituito in giudizio l'INPGI, contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto opposto o comunque l'accertamento del credito previdenziale e la condanna dell'opponente al pagamento delle relative somme.
4. L'opposizione è infondata e deve essere pertanto rigettata.
5. In via preliminare, devono essere richiamati alcuni orientamenti giurisprudenziali.
6. Il primo attiene alla distribuzione dell'onere della prova nelle controversie instaurate dagli enti previdenziali per il recupero di contributi non versati, nelle forme del procedimento per ingiunzione: l'onere di dimostrare la natura subordinata del rapporto lavorativo grava sull'opposto, il quale esercita una pretesa e riveste dunque la posizione di attore in senso sostanziale (v. Cass. 28 luglio 2009, n. 17494, 22 aprile 2004, n. 7688; più in generale, v. poi anche Cass. 10 settembre 2010, n. 19354 che ha affermato tale principio, a proposito dell'azione di accertamento negativo promossa dall'editore nei confronti dell'Inpgi).
7. Tale principio, ovviamente valevole anche nella presente controversia, non consente tuttavia sol per questo di invalidare il decreto opposto, giacché *"l'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte, anche se il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dai casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova, sì che lo stesso giudice può dichiarare la nullità del decreto solo nei casi in cui, per difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o per difetto di altri presupposti processuali, cioè per inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito nei confronti dell'opponente e dell'opposto"* (V. Cass. 22 marzo 2001, n. 4121, Cass. 26 aprile 1993, n. 4857 e altre).

8. Ne consegue che la decisione sulla pretesa creditoria dovrà essere condotta alla luce della complessiva istruttoria condotta secondo la ripartizione sopra descritta ma senza la possibilità di dichiarare nullo il decreto opposto
9. Né la nullità del decreto può essere fatta discendere dalla presunta nullità del verbale di accertamento: da un lato, per la ragione prioritaria che l'esame del suddetto verbale, versato in atti, non lascia emergere evidenti profili di invalidità, in quanto esso, pur sintetico, indica chiaramente le ragioni dell'accertamento relativo alla posizione contributiva della                      dall'altro lato, perché in ogni caso eventuali vizi del verbale potranno tutt'al più riverberarsi sull'attendibilità dell'accertamento ivi documentato e sulla fondatezza della pretesa creditoria, ma non automaticamente sulla validità del decreto, che resta intangibile per le ragioni sopra esposte.
10. Passando al merito, in materia di lavoro giornalistico vanno ricordati i due seguenti indirizzi giurisprudenziali, che il Tribunale condivide.
11. In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'attività giornalistica si caratterizzi nei termini seguenti: "per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, nel senso, cioè, che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo; ai fini dell'individuazione dell'attività giornalistica assumono poi rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie trasmesse, in ordine alle quali si rinnova quotidianamente l'interesse della generalità dei lettori, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a rendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione" (Cass. civ., sez. lav., 29-08-2011, n. 17723, Cass. 22 novembre 2010 n. 23625, Cass. civ., sez. lav., 12-03-2004, n. 5162).
12. Dall'altro lato, "il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato - pur non essendo agevole l'apprezzamento diretto della subordinazione, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività del giornalista - quando, in base alla valutazione

globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), risulti che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia" (Cass. 6.3.2006, n. 4770, Cass. 2.4.2009, n. 8068 e altre).

13. Nella presente controversia, tenendo presenti i menzionati indirizzi, deve ritenersi che l'Inpgi abbia dimostrato la natura giornalistica del lavoro svolto dalla giornalista all'odierna opponente.
14. Tale prova è stata fornita attraverso i documenti prodotti e le deposizioni testimoniali ~~assunte nel corso del presente giudizio~~ sia attraverso le dichiarazioni rese in sede d'ispezione e riportate dall'opposto in allegato al verbale d'ispezione. Anche su quest'ultimo punto, l'orientamento della giurisprudenza deve dirsi consolidato: *"il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché in relazione alla provenienza del documento dallo stesso p.u. e delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento (Cass. sez. un., 25 novembre 1992, n. 12545; 24 luglio 2009, n. 17355). Applicazione del richiamato principio è che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; 17 febbraio 2000, n. 17869)." (Cass. 19 aprile 2010, n. 9251).*
15. Ora, vi è anzitutto la prova che la  sia giornalista iscritta all'albo professionale dal 2003 (lo riconosce la stessa opponente, lo hanno accertato gli ispettori e ne ha riferito il



teste [redacted], il quale ha dichiarato di aver chiesto l'assegnazione della [redacted] alla struttura denominata Piattaforma editoriale perché la stessa "era giornalista professionista ma era assegnata all'archivio storico documentale e fotografico, dove lei diceva di sentirsi un po' parcheggiata").

16. In secondo luogo, vi è prova documentale che la [redacted] nel marzo del 2010, sia stata assegnata all'organizzazione lavorativa della società opponente, presso la cd Piattaforma editoriale e poi all'Ufficio stampa per svolgere "attività giornalistica" (v. i documenti 5 e 6 allegati al fascicolo dell'opposto).
17. Tali elementi hanno poi trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali, da cui è emerso che tale assegnazione non era fittizia e riguardava effettivamente un'attività di tipo giornalistico.
18. Si vedano al riguardo le dichiarazioni del teste [redacted], già responsabile della Piattaforma editoriale, il quale ha riferito di aver fatto lui chiamare la [redacted] presso la redazione nel 2010 e ha dichiarato: "Le mansioni in concreto svolte dalla [redacted] erano queste: ella doveva prendere le notizie che pervenivano da fonti interne ed accreditate esterne, fare un minimo di rielaborazione e poi procedere alla diffusione attraverso i canali propri della testata. La testata si occupa infatti di diffondere le notizie relative al trasporto pubblico attraverso vari canali, video su metropolitane, palette segnaletiche dei mezzi pubblici, pagine giornalistiche inserite in altre testate come [redacted] e [redacted], trasmissioni radio digitali interne. A volte la [redacted] è andata anche in radio come speaker. La decisione di quali notizie pubblicare non era presa dalla [redacted] ma dal capo-servizio che all'epoca era [redacted]. Per le notizie da trasmettere in radio, la rielaborazione era maggiore rispetto ai post o ai messaggi da diffondere sui monitor o sulle palette. La [redacted] si occupava anche dell'organizzazione logistica delle conferenze stampa, che non venivano però tenute da lei. I contenuti delle conferenze stampa venivano elaborati dalla [redacted] in condivisione con me. È vero che la [redacted] teneva inoltre i contatti con i giornalisti esterni che assistevano alle conferenze stampa, contattandoli e parlandoci. La [redacted] redigeva anche i testi dei comunicati stampa. Che io sappia la [redacted] è tuttora dipendente della società, ma non è più presso l'ufficio stampa perlomeno da un anno e mezzo".
19. Il teste [redacted] redattore dell'ufficio stampa della testata della società, ha riferito: "Confermo che la stessa svolgeva le mansioni descritte al capitolo D - 1 b della memoria difensiva; lei all'inizio si occupava prevalentemente della radio, elaborando le notizie e facendo la speaker; ricordo che fui proprio io a formarla in questo settore.



dandole istruzioni e suggerimenti: poi in un secondo tempo la [redacted] cominciò a dedicarsi prevalentemente a coadiuvare la responsabile dell'ufficio stampa, dott.ssa [redacted], che è arrivata circa sei mesi dopo, nell'attività dell'ufficio stampa; predisponeva i comunicati stampa, li faceva correggere alla responsabile e poi li inviava alle agenzie; teneva i contatti con i giornalisti esterni, andava alle conferenze stampa, ma non so se le abbia mai tenute personalmente, anche se presumo di no... La testata si occupa di prendere le notizie che pervengono da fonti interne ed esterne, fare la sintesi e poi procedere alla diffusione attraverso i canali propri della testata; la testata si occupa di diffondere le notizie come un'agenzia attraverso vari canali, video su metropolitane, pagine giornalistiche inserite in altre testate come [redacted] e [redacted] trasmissioni radio digitali interne, sito web. Come esempio di contenuti che noi diffondiamo posso dire l'interruzione o la modifica di una linea di trasporto, gli scioperi, l'espansione di una ZTL ecc."

20. Infine, la teste [redacted] già responsabile dell'ufficio stampa, ha riferito: "Quando io sono arrivata nel settembre 2010, la [redacted] già lavorava in redazione, credo dal marzo, e credo che svolgesse tutte le attività che mi vengono lette descritte al capitolo D - 1 b della memoria difensiva; alcune di tali attività, come la elaborazione di testi per le pagine su giornali esterni ha continuato a svolgerle anche quando è passata sotto la mia direzione, nel settembre 2010; altre, come la radio, credo che le facesse prima e abbia poi smesso di farle. Confermo che mi coadiuvava, stendeva i comunicati stampa, che io rivedevo, li diffondeva ai giornalisti esterni attraverso una mailing list, organizzava assieme a me le conferenze stampa, elaborando il materiale che veniva poi distribuito, la cd cartella-stampa. L'ufficio stampa era situato nello stesso edificio della redazione; all'inizio le due attività, quando eravamo in via Ostiense, erano svolte in due stanze diverse anche se vicine; poi quando ci siamo trasferiti in piazza degli archivi, la stanza era un open space comune all'ufficio stampa e alla redazione". ADR: "pur non occupandomene direttamente, so che la testata [redacted] si occupa di prendere le notizie che pervengono da fonti interne ed esterne, fare la sintesi e poi procedere alla diffusione attraverso i canali propri della testata; la testata si occupa di diffondere le notizie attraverso vari canali, video e radio su metropolitane, pagine giornalistiche inserite in altre testate come [redacted] e [redacted] sito web. Come esempio di contenuti posso dire ricerche e indagini di interesse pubblico sulla mobilità, sull'Acq, sulle assicurazioni, l'interruzione o la modifica di una linea di trasporto, gli scioperi, ecc."

21. Alla luce di tali convergenti elementi, non può mettersi in dubbio che l'attività svolta dalla ricorrente, già lavoratrice subordinata della società con un diverso contratto collettivo applicato, avesse natura giornalistica. Al riguardo, infatti, va rammentato che "per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione: il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, nel senso, cioè, che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo: ai fini dell'individuazione dell'attività giornalistica assumono poi rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie trasmesse, in ordine alle quali si rinnova quotidianamente l'interesse della generalità dei lettori, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione" (Cass. civ., sez. lav., 29-08-2011, n. 17723, Cass. 22 novembre 2010 n. 23625, Cass. civ., sez. lav., 12-03-2004, n. 5162).

22. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la P svolgesse un'attività di reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne, di loro rielaborazione e di diffusione. Poco importa che le fonti fossero in buona parte interne, che la rielaborazione fosse minima, che i canali di diffusione fossero prevalentemente rivolti agli utenti dei servizi pubblici di mobilità del Comune. Un'opera di intermediazione nella diffusione delle notizie era da lei effettivamente svolta, sicché può dirsi che senza di essa le notizie non sarebbero state diffuse e non lo sarebbero state in quella forma. Le modalità sintetiche e sincope della moderna comunicazione non influiscono sulla natura dell'attività giornalistica, potendo sotto certi aspetti richiedere una creatività e una capacità intellettuale (di adeguamento alle nuove tecnologie e ai mezzi usati) maggiore che in passato.

23. Del resto, la P andava qualche volta in radio come speaker, contribuiva alla elaborazione dei comunicati stampa, anche da leggere durante le conferenze-stampa, teneva i contatti con i giornalisti esterni.

24. Né tali circostanze sono smentite dalla deposizione del teste \_\_\_\_\_, capo dell'ufficio del personale, il quale pure ha preteso di minimizzare il contributo giornalistico della \_\_\_\_\_.
- Egli infatti non assisteva quotidianamente all'attività della \_\_\_\_\_ e ha reso una deposizione piuttosto vaga e indiretta, da cui peraltro è emerso che la \_\_\_\_\_ collaborava con la responsabile dell'ufficio stampa, "può darsi che facesse gli elaborati che poi erano rivisti dalla \_\_\_\_\_", "si occupava della diffusione delle agenzie di stampa", "teneva i contatti con i giornalisti esterni". Anche il teste \_\_\_\_\_ pur propenso a sostenere la posizione della società di cui è dirigente, ha dunque confermato che la ricorrente aveva un ruolo nella procedura di reperimento e diffusione delle notizie riguardanti la società e le sue testate.
25. Anche il confezionamento dei comunicati stampa del resto rientra nel novero dell'attività giornalistica, posto che – come affermato da tempo dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., 25-05-1996, n. 4840) – il contenuto proprio dell'attività giornalistica ... va individuato nell'attività, di carattere intellettuale, di partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e della televisione, la cui specificità (non coincidente necessariamente con il contenuto della nozione tradizionale del giornalista che si esprime attraverso la stampa) sta nella particolare sintesi fra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa".
26. Né infine vale a escludere la natura giornalistica dell'attività il fatto che la \_\_\_\_\_ non supervisionasse redattori o collaboratori, non avesse un servizio giornalistico affidato in via diretta, non fosse iscritta nei turni redazionali di tipo giornalistico. Le modalità di espletamento della prestazione possono incidere sulla definizione del rapporto di lavoro (che qui non viene peraltro in evidenza, atteso che la \_\_\_\_\_ era comunque tenuta a osservare un orario di lavoro ed era pacificamente lavoratrice subordinata della società – v. testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), ma non sul suo contenuto, i cui connotati sono definiti da altri indici, sopra ampiamente illustrati. Quanto alla posizione rivestita, è agevole osservare che può dirsi giornalista anche colui che svolge la descritta attività di intermediazione in posizione di subordinazione gerarchica di altri (giornalisti o meno) e senza incarichi di responsabilità, proprio perché la natura giornalistica si definisce in base ad altri elementi intrinseci.
27. Tutti questi elementi istruttori, perfettamente coerenti con gli accertamenti pur sintetici svolti dagli ispettori, conducono senz'altro al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.



28. Neppure può essere accolta la domanda dell'opponente, volta a far attribuire effetto in tutto o in parte liberatorio al versamento dei contributi effettuato in favore dell'Inps, in luogo dell'ente previdenziale opposto, secondo il principio del pagamento al creditore apparente.
29. Come ancora di recente ribadito dalla Cassazione, l'apparenza avente efficacia liberatoria richiede la presenza di circostanze univoche, ignorate in buona fede, che nel caso di specie certamente non sussistono: la \_\_\_\_\_ era una giornalista iscritta in una struttura che svolgeva attività prevalentemente giornalistica, con un ordine di servizio in tal senso. Non può dirsi dunque che la società ignorasse senza colpa l'obbligo contributivo verso l'Inpgi anziché verso l'Inps. "In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 cod. civ. che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione" (v. Cass. n. 18916 del 05/11/2012 e ivi richiamati).
30. Le spese relative alla fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore medio dello scaglione del DM 140/2012 corrispondente al valore della causa.

**P.Q.M.**

così definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, con ricorso depositato il 23 gennaio 2013, da \_\_\_\_\_ s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 9934/2012, notificato il 18 dicembre 2012 emesso in favore dell'INPGI, nella causa iscritta al n. 2339/2013 R.G.A.C.:

- a) rigetta l'opposizione, dichiarando l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- b) condanna \_\_\_\_\_ s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore dell'Inpgi, liquidandole in complessivi euro 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Roma, 26 febbraio 2014

Il Giudice

Giovanni Amone

IL CANCEL  
Franca C.

*[Handwritten signature]*

depositato in Cancelleria  
Roma, il 26 FEB 2014  
IL CANCELLIERE  
Franca C.

*[Handwritten signature]*  
26/2/14